

stesso e la situazione dell'impiegato al momento della domanda di nuovo mutuo non differisce da quella implicitamente prevista dall'art. 2° del Regolamento, che nega la concessione del mutuo "qualora il richiedente o persona di famiglia, con lui convivente, risulti proprietario di un alloggio in Roma, che, a giudizio dell'Istituto, sia adatto e sufficiente all'abitazione della sua famiglia".

2°)- Concessione del nuovo mutuo per somma pari alla differenza fra il mutuo consentito dalla disponibilità del richiedente ed il valore dell'appartamento già posseduto dal richiedente stesso, valore da accertarsi dai tecnici dell'Istituto.

La proposta si basa sul criterio di ampliamento del beneficio costituito dal primo mutuo di favore, in relazione alle maggiori necessità della famiglia.

Essa presuppone, però, la possibilità di utilizzazione del valore dell'alloggio già di proprietà dell'impiegato, insieme alla differenza sopra indicata, concedibile come secondo mutuo per l'acqui-